



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 186/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37420** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XXX (C.F. XXX) nato a XXX il XXX e ivi residente in XXX, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Laura Di Santo e Rachele Ramellini ed elettivamente domiciliato in Bari al Viale della Repubblica 112 presso lo studio dell'avv. Roberta Rubino;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale dell'Istituto, e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., non costituito;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 17 settembre 2024 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Franca Maria Alfarano, l'avv. Annachiara Putortì, in virtù di delega, per il ricorrente e l'avv. Fabiola Leone per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 14 settembre 2023, XXX, come sopra

	generalizzato, già in servizio presso la Marina Militare, riferisce:	
	- di essere cessato dal servizio militare per riforma in data 6.9.2007, a causa	
	del giudizio di inidoneità permanente espresso dalla competente C.M.O. nel	
	verbale n. XXX a seguito dei dovuti accertamenti sanitari, dai quali è derivato	
	il seguente giudizio diagnostico: <i>“cervico-brachialgie e lombalgie ricorrenti</i>	
	<i>in soggetto con scoliosi dorsale dx convessa, protrusioni discali cervico-</i>	
	<i>lombari con segni EMG di sofferenza radicolare lombare L5-S1; stenosi</i>	
	<i>lombare e sindrome femore rotulea ginocchio sx”;</i>	
	- di essere transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa come da	
	contratto individuale di lavoro in data 16.11.2009;	
	- che l’inidoneità allo S.M.I. è stata riconosciuta d’ufficio per effetto di	
	ripetuti ricoveri presso il C.O.M. (XXX; XXX; XXX; XXX), e che comunque	
	le infermità erano state oggetto di precedenti domande volte all’accertamento	
	della dipendenza delle patologie suddette a causa di servizio;	
	- che con verbale mod. BL/B n. XXX del XXX, la competente	
	Commissione medica riconosceva la dipendenza per la cervico-lombalgia	
	(stessa patologia per la quale era stato riformato, come indicato nello stesso	
	verbale), decretandone l’ascrivibilità alla categoria 8 min. a vita, con ciò	
	indirettamente riconoscendo il diritto alla pensione privilegiata;	
	- che con decreto n. XXX del XXX il Ministero della Difesa, sulla base	
	della delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio del 14.10.2010,	
	riconosceva come dipendenti da causa di servizio alcune delle diverse	
	patologie denunciate, con concessione dell’equo indennizzo;	
	- di aver presentato domanda di aggravamento in data 13.6.2016, cui faceva	
	seguito il verbale di C.M.O. mod. BL/B n. XXX del XXX, nel quale non si	

	riconosceva alcuna modifica, ma nella ascrivibilità a categoria non si faceva	
	più riferimento alla cat. 8 min. ma solo genericamente alla superiore cat. 8;	
	- di aver diffidato in data 16.11.2020 il Ministero a dar corso agli	
	adempimenti di legge, conseguenziali ai provvedimenti in precedenza assunti	
	dall'Amministrazione nonché al pagamento dell'I.I.S. in misura intera ex art.	
	2 L. 324/59, della 13 ^a mensilità in misura intera, dei 6 scatti ai fini	
	pensionistici, dei benefici ex artt. 117-120 RD 3458/28 ai soli fini	
	pensionistici, il tutto con la decorrenza dalla data del transito;	
	- che in data 14.1.2021 il Ministero comunicava l'avvenuto riesame della	
	pratica e il conseguente riconoscimento del diritto, come ex militare transitato	
	nell'impiego civile a seguito di infermità contratta a causa di servizio, alla	
	pensione privilegiata e chiedeva di comunicare la permanenza dell'interesse	
	al conseguimento della stessa pensione privilegiata;	
	- di aver dato riscontro alla richiesta del Ministero con nota del 17.2.2021	
	in cui chiedeva, espressamente, di erogare la pensione privilegiata con	
	decorrenza dalla data della dichiarazione di inidoneità incondizionata allo	
	SMI (6.9.2007);	
	- il Ministero accoglieva l'istanza solo parzialmente perché riconosceva al	
	dipendente il diritto a percepire la pensione privilegiata soltanto con	
	decorrenza dal 1 ^a giorno del mese successivo alla data di quella che ha	
	ritenuto erroneamente essere la domanda ossia la nota del 16.11.2020 che,	
	invece al di là dell'impreciso <i>nomen</i> , costituiva soltanto una diffida o messa	
	in mora all'Amministrazione la quale aveva riformato d'ufficio il militare e	
	avrebbe dovuto parimenti d'ufficio disporre ogni adempimento per il	
	pagamento della pensione privilegiata, senza alcun bisogno di espressa	

	domanda;	
	- di aver inviato, in data 2.8.2022, un'ulteriore domanda al Ministero e	
	all'Inps il quale ha riscontrato la nota affermando di essersi conformato al	
	decreto del Ministero della difesa del 16.7.2021.	
	Tutto ciò premesso, il ricorrente, nel ritenere illegittimo l'operato del	
	Ministero, ha chiesto il riconoscimento del diritto:	
	- a percepire la pensione privilegiata (ivi compresa la 13 ^a e l'indennità	
	integrativa speciale in misura intera) prevista dall'art. 167 del DPR 1092/73	
	nella misura correlata alla Tabella 8 con decorrenza dalla data di cessazione	
	dal servizio militare effettivo (6-9-2007) o, in subordine dal transito nei ruoli	
	civili avvenuto il 16.11.2009,	
	- di accedere, ai fini pensionistici, ai benefici previsti dalla ex art. 117 –	
	120 RD 31.12.1928 n. 3458 (oggi trasfusi nell'art. 1801 Dlgs. n. 66/2010),	
	- alla corresponsione dei 6 scatti stipendiali periodici dalla data del transito	
	(16.11.2009) ai sensi dell'art. 4 del Dlgs. n. 165/97.	
	Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha preliminarmente eccepito il proprio difetto	
	di legittimazione passiva in quanto il ricorrente sarebbe cessato dal servizio	
	militare in epoca antecedente il passaggio delle competenze in capo all'ex	
	I.N.P.D.A.P..	
	Nel merito, l'ente previdenziale ha evidenziato la correttezza del proprio	
	operato, eccependo in via subordinata la prescrizione dei ratei ultra-	
	quinquennali e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.	
	Con ordinanza a verbale dell'udienza del 20 febbraio 2024, è stato assegnato	
	termine al ricorrente per la rinotifica del gravame al Ministero della Difesa al	
	fine di consentire il rispetto dei termini di legge intercorrenti tra la notifica e	
	4	

	l'udienza.	
	Eseguito l'incombente, con ordinanza a verbale dell'udienza del 19 giugno	
	2024 è stato disposto un rinvio, su richiesta del ricorrente, non opposta	
	dall'I.N.P.S., per il deposito di memorie di replica alle eccezioni dell'ente	
	previdenziale.	
	In vista della successiva udienza, il ricorrente ha depositato brevi repliche alle	
	argomentazioni difensive dell'I.N.P.S., con riferimento all'invocato difetto di	
	legittimazione passiva, all'eccezione di prescrizione e alla fondatezza della	
	pretesa nel merito.	
	All'udienza del 17 settembre 2024, il difensore del ricorrente ha illustrato	
	brevemente le ragioni a supporto della domanda con particolare riferimento al	
	tema della decorrenza del trattamento pensionistico, mentre il legale	
	dell'I.N.P.S. ha insistito per le conclusioni già rassegnate, ribadendo il ruolo	
	di ordinatore secondario dell'ente previdenziale.	
	La causa è stata quindi posta in decisione e definita come da dispositivo letto	
	in udienza.	
	DIRITTO	
	1. La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alle	
	seguenti tre distinte domande del ricorrente:	
	- riconoscimento del diritto alla liquidazione della P.P.O. con	
	decorrenza dalla data di transito nei ruoli civili, anziché dal mese successivo	
	a quello della domanda;	
	- rideterminazione del trattamento pensionistico, mediante il	
	riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 117 – 120 RD 31.12.1928 n. 3458	
	(oggi trasfusi nell'art. 1801 Dlgs. n. 66/2010);	
	5	

	- riconoscimento ai fini pensionistici dei 6 scatti stipendiali ex art. 4 del	
	Dlgs. n. 165/97, con conseguente rideterminazione del trattamento	
	pensionistico in godimento.	
	2. In primo luogo, va dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa,	
	cui il ricorso e l’ordinanza del 20 febbraio 2024 risultano ritualmente notificati	
	presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari.	
	3. Ciò posto, va altresì affermato che la legittimazione passiva vada	
	prioritariamente individuata in capo al Ministero della Difesa, essendo stato il	
	trattamento pensionistico in godimento, di cui si chiede la revisione sotto il	
	profilo della decorrenza e del <i>quantum</i> , liquidato proprio dal Dicastero,	
	competente <i>ratione temporis</i> , in quanto la cessazione dal servizio militare, che	
	ha dato titolo al riconoscimento della P.P.O., è avvenuta in data antecedente il	
	2010, termine di passaggio delle competenze in capo all’ex I.N.P.D.A.P..	
	Va tuttavia riconosciuto altresì l’interesse dell’I.N.P.S. alla partecipazione al	
	giudizio, in quanto l’ente previdenziale è tenuto, in qualità di ordinatore	
	secondario di spesa, alla gestione della posizione pensionistica del ricorrente.	
	4. Venendo al merito, questo Giudice ritiene che la domanda volta ad	
	ottenere una diversa decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato non	
	possa trovare accoglimento.	
	In particolare, a parere del XXX, andrebbe fatta applicazione della	
	disposizione di cui all’art. 167 del TU 1092/1973, secondo cui “ <i>il trattamento</i>	
	<i>privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal</i>	
	<i>servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio</i> ”.	
	Al riguardo, questo Giudice, nel ripensare il proprio avviso espresso in casi	
	analoghi, ritiene di aderire all’orientamento via via consolidatosi dinanzi alle	
	6	

	Sezioni Centrali d'Appello (cfr., <i>inter alia</i> , sent. Sez. II n. 440/2022, sez. I	
	n.353/23, sez. III n.216/2014), a fronte di una prima decisione nel senso	
	favorevole al ricorrente (sent. sez. II n.460/21),	
	In particolare, è stato condivisibilmente precisato che “... <i>la norma deve</i>	
	<i>intendersi riferita alla “definitiva” cessazione dal servizio per infermità,</i>	
	<i>senza alcuna prosecuzione del rapporto nei ruoli civili, cosicché il</i>	
	<i>trattamento di privilegio non può essere liquidato d’ufficio dalla</i>	
	<i>Amministrazione, ma solo a seguito di domanda dell’interessato, con</i>	
	<i>decorrenza dal “primo giorno del mese successivo a quello di presentazione</i>	
	<i>della domanda (nel caso in esame 1.10.2019), ai sensi del combinato disposto</i>	
	<i>degli artt. 167, secondo comma, e 191, terzo comma, del più volte richiamato</i>	
	<i>DPR n. 1092/1973. La giurisprudenza di questa Corte, ha chiarito che in casi</i>	
	<i>analoghi a quello in esame - di transito nei ruoli civili della Amministrazione</i>	
	<i>ad opera di dipendenti dichiarati permanentemente non idonei al servizio</i>	
	<i>militare - la domanda dell’interessato con la quale questi chieda il</i>	
	<i>trattamento privilegiato debba considerarsi dies a quo della liquidazione del</i>	
	<i>medesimo, non potendosi invece far decorrere detto termine da una</i>	
	<i>antecedente liquidazione d’ufficio poiché l’interessato non è definitivamente</i>	
	<i>“cessato dal servizio”. (sent. sez. I n.353/2023).</i>	
	La <i>ratio</i> della disposizione invocata dal ricorrente, infatti, va ricercata nel	
	favore del legislatore verso “... <i>coloro che cessano dal servizio per causa di</i>	
	<i>servizio e cioè per tutti coloro ai quali, per malattie e/o infortuni che trovano</i>	
	<i>la loro causa nel servizio prestato, non residua alcuna capacità lavorativa e</i>	
	<i>devono cessare dal servizio, con liquidazione di pensione privilegiata al</i>	
	<i>militare non più idoneo al servizio e conseguente collocamento a riposo... Nel</i>	
	7	

	<i>caso in esame abbiamo solo una parziale perdita della capacità lavorativa</i>	
	<i>(specifica) con conseguente inidoneità al servizio militare e con capacità</i>	
	<i>lavorativa residua tanto da rendere l'appellato idoneo al servizio civile, non</i>	
	<i>meritevole pertanto del trattamento di favore che spetta, come detto, solo nelle</i>	
	<i>ipotesi di perdita totale della capacità lavorativa". (sent. sez. III, n.216/2024).</i>	
	Nel caso di specie, con il verbale n. XXX del XXX la C.M.O. ha riscontrato	
	l'inidoneità del ricorrente al solo servizio militare, giudicando tuttavia lo	
	stesso idoneo al transito nei ruoli civili, cosa poi avvenuta a seguito	
	dell'opzione esercitata dall'interessato.	
	Ne discende che il Ministero ha correttamente liquidato il trattamento	
	pensionistico privilegiato, facendo applicazione della disposizione di cui	
	all'art.191, comma III, del TU 1092/1973, ovvero con decorrenza dal primo	
	giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda,	
	presentata per la prima volta nel 2020, ovvero oltre due anni dal transito nei	
	ruoli civili avvenuto nel 2009.	
	5. Passando all'esame della domanda volta al riconoscimento dei benefici	
	pensionistici di cui all'art. 1801 del d.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento	
	Militare, cd C.O.M.), ai fini della rideterminazione della pensione in	
	godimento, va evidenziato che tale disposizione, nel recepire quanto	
	originariamente previsto dagli artt. art. 117 – 120 RD 31.12.1928 n. 3458,	
	prevede un incremento stipendiale spettante <i>una tantum</i> in favore dei	
	dipendenti delle Forze Armate che, <i>"in costanza di rapporto di impiego, ha</i>	
	<i>ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità</i>	
	<i>ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto</i>	
	<i>del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915...".</i>	
	8	

	L'aumento è pari al 2,50% dello stipendio per le infermità dalla I alla VI categoria, all'1,25%, per le infermità dalla VII alla VIII categoria.	
	La previsione richiede che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in relazione ad infermità ascrivibili a una delle categorie indicate nella citata tabella A, avvenga in costanza di rapporto di lavoro.	
	Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, cui questo Giudice ritiene di aderire, tale requisito va interpretato nel senso della necessità che la patologia venga contratta durante il servizio, ancorché il riconoscimento della dipendenza venga accertato, da parte dell'organo competente successivamente al congedo: <i>“Come osservato in più occasioni da questa Corte (cfr., ex multis, Sez II App. sentt. 153 del 2019, 105 e 342 del 2018, 1064 del 2015; Sez. III App. sentt. 17 del 2015 e 560 del 2014; App. Sicilia sent. 124 del 2018), trattandosi di maggiorazioni stipendiali, il momento genetico del diritto e la relativa decorrenza devono temporalmente collocarsi nel periodo di espletamento del servizio e non in quello di quiescenza. ... Condizione non eludibile è che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità ascrivibile ad una delle categorie di pensione di cui alla Tab A avvenga in costanza di servizio. Non condizionante, però, è che l'amministrazione addivenga materialmente ad ascrivere a categoria di pensione [durante il servizio] l'infermità, emanando il pertinente provvedimento”</i> (in termini, Sent. sez. Appello II, n. 377/2019).	
	Negli stessi termini la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente precisato che <i>“L'unico elemento oggettivo che possa legittimamente fungere da discriminare per la concessione o meno dei benefici stipendiali contemplati dall'art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010 è costituito dall'avere il militare</i>	

	<i>contratto una patologia mentre era in servizio, e per cause ascrivibili al</i>	
	<i>servizio stesso. Accertati tali presupposti, il beneficio non può che essere</i>	
	<i>riconosciuto, anche successivamente alla cessazione del rapporto di impiego”</i>	
	(T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 12.11.2018, n. 1673).	
	Nel caso di specie, emerge <i>ex actis</i> che la patologia “ <i>cervico-brachialgie e</i>	
	<i>lombalgie ricorrenti in soggetto con scoliosi dorsale dx convessa”</i> è stata	
	riscontrata dalla competente C.M.O. con il verbale n. XXX del XXX, e dunque	
	in data antecedente la cessazione dal servizio militare in conseguenza del	
	passaggio nei ruoli civili avvenuto nel 2009, essendo poi del tutto ininfluyente	
	la circostanza che il riconoscimento della dipendenza da servizio di tale	
	infermità sia avvenuto con decreto ministeriale nel 2011.	
	Inoltre, la patologia è stata incontestabilmente ascritta alla VIII ctg della	
	Tabella A, con la conseguenza che risulta integrato il requisito previsto	
	dall’art. 1801 C.O.M. per accedere ai benefici stipendiali.	
	La domanda volta alla rideterminazione del trattamento pensionistico in	
	conseguenza dell’applicazione dei benefici stipendiali in questione va dunque	
	accolta.	
	6. Venendo infine alla domanda volta al riconoscimento, ai fini	
	pensionistici, dei c.d. sei scatti stipendiali, va evidenziato che l’art. 4, comma	
	1, del d.lgs. 165/1997 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore	
	del decreto legislativo, i sei aumenti periodici di stipendio, previsti da	
	precedenti interventi legislativi in favore, tra l’altro, del personale	
	appartenente al Comparto Forze Armate, siano attribuiti, in aggiunta alla base	
	pensionabile, “... <i>all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa</i>	
	<i>determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda”.</i>	
	10	

	Trattasi dunque di un beneficio pensionistico connesso alla cessazione dal	
	servizio da parte del personale, fra l'altro, appartenente alle Forze Armate	
	avvenuto per qualsiasi a causa, ad eccezione del congedo a domanda, senza	
	che sia previsto che tale trattamento sia subordinato alla circostanza che	
	l'interessato, una volta cessato dal servizio "militare", sia anche cessato dal	
	servizio attivo presso lo stesso ovvero altro datore di lavoro.	
	Nel caso di specie, è pacifico che la cessazione dal servizio militare del XXX,	
	che costituisce la causa del riconoscimento della Pensione privilegiata in	
	cumulo con il trattamento retributivo in godimento a seguito del passaggio nei	
	ruoli civili del Ministero della Difesa, sia avvenuta per effetto del giudizio di	
	inidoneità espresso dalla competente C.M.O. con verbale n. XXX del XXX in	
	virtù di infermità, tra le quali una patologia riconducibile al servizio, e non	
	dunque per effetto di domanda dell'interessato.	
	Come affermato dalla Sezione in casi analoghi, è poi del tutto influente, ai	
	fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento	
	del beneficio dei "sei scatti", la circostanza che il militare, a valle della	
	cessazione dal servizio militare per inidoneità, abbia poi esercitato l'opzione	
	riconosciuta dalla legge, alternativa al collocamento nella riserva, di transitare	
	nei ruoli civili, presso cui svolge tuttora servizio attivo, dovendo la domanda	
	di transito ritenersi in realtà una possibilità, prevista dalla legge, nell'ipotesi	
	della cessazione dai ruoli militari per accertata inidoneità allo svolgimento del	
	servizio quale militare di carriera (cfr. Sezione Puglia, sent. 41/2024 e sent.	
	n.133/2024).	
	Inoltre, nessuna influenza assume il fatto che il trattamento pensionistico	
	privilegiato, conseguente alla cessazione dal servizio, sia stato liquidato su	
	11	

	istanza dell'interessato, in quanto la locuzione "a domanda" prevista dalla	
	citata disposizione deve pacificamente ritenersi riferita alla causa della	
	cessazione dal servizio.	
	Alla luce di quanto sopra, questo Giudice ritiene che il ricorrente rientri a	
	pieno titolo nella platea dei destinatari della disposizione sopra richiamata.	
	Il ricorso va dunque accolto in parte qua, con conseguente riconoscimento del	
	diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, mediante	
	l'applicazione del beneficio di cui dall'art. 4 D. Lgs 165/1997,	
	7. In definitiva, va respinta la domanda volta al riconoscimento del diritto	
	ad una diversa decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato in	
	godimento, mentre va accolta la domanda finalizzata alla rideterminazione	
	della pensione mediante l'applicazione dei benefici pensionistici di cui agli	
	artt. 1801 C.O.M. e 4 del d.lgs. 165/97.	
	Il ricorrente ha altresì diritto agli arretrati dalla data di decorrenza della P.P.O.	
	in godimento, 1° dicembre 2020, costituiti dalle differenze dei ratei pregressi,	
	maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e	
	nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione	
	monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.	
	Il riconoscimento degli arretrati dal 2020 comporta che non vi sia luogo per	
	scrutinare l'eccezione di prescrizione dei ratei ultra-quinquennali sollevata	
	dall'I.N.P.S..	
	8. L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione	
	delle spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	12	

	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37420:	
	- rigetta la domanda volta al riconoscimento del diritto alla P.P.O. con	
	decorrenza dalla data di cessazione dal servizio militare effettivo (6-9-2007)	
	o, in subordine dal transito nei ruoli civili avvenuto il 16.11.2009;	
	- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda volta alla	
	rideterminazione del trattamento in godimento per effetto del riconoscimento	
	dei benefici previsti dalla ex art. 1801 Dlgs. n. 66/2010 e dei 6 scatti stipendiali	
	periodici ai sensi dell'art. 4 del Dlgs. n. 165/97.	
	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 17 settembre 2024.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	Depositata il 23.09.2024 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano	
	(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196.	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi della parte ricorrente e degli	
	eventuali danti ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	13	

